



CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida
Settore Programmazione Economica e Finanziaria
Servizio Tributi

**Schema del
Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 30.09.2020

INDICE

Art. 1	<i>Presupposto</i>
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni</i>
Art. 8	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze</i>
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 20	<i>Riduzioni a favore delle attività commerciali e artigianali ubicate in cluse</i>
Art. 21	<i>Zone non servite</i>
Art. 22	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>
Art. 23	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze</i>
Art. 24	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente</i>
Art. 25	<i>Agevolazioni per le utenze domestiche condotte da persone fisiche nel Comune</i>
Art. 26	<i>Cumulo di riduzioni</i>
Art. 27	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>
Art. 28	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 29	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 30	<i>Riscossione</i>
Art. 31	<i>Dichiarazione TARI</i>
Art. 32	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 33	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 34	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 35	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 36	<i>Importi minimi</i>
Art. 37	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
Art. 38	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 39	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 40	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

ART. 1
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la definizione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani si rinvia al Regolamento Comunale di Igiene Urbana, in assenza del quale si rinvia alle norme in vigore.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di utenza elettrica attiva e/o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali massime, distinte per tipologia di attività economiche:

Categorie di attività	% massima di abbattimento della superficie
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	10%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	15%
carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti	20%
cantine vinicole, attività florovivaistiche	15%
tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici	15%
falegnamerie	20%
allestimento impianti pubblicitari ed insegne luminose, lavorazione di materie plastiche e vetroresine	10%
laboratori di elettrotecnica, laboratori per riparazione di radio, televisori e altri elettrodomestici, laboratori di idraulici e termoidraulici, imbianchini	10%
laboratori artigianali del settore tessile	10%
laboratori artigianali per la produzione di scarpe, tomaie, pellami e simili	15%
distributori di carburanti	15%
macellerie	15%
attività ricettivo-alberghiere e simili	15%
rosticcerie	10%
Pasticcerie	15%
supermercati, ipermercati e grandi magazzini	15%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 31 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. Percentuali di riduzione:
 - a) 20%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - b) 40%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - c) 70%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - d) 100%, nel caso di riciclo di oltre l'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
4. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 16, all'intera superficie imponibile.
5. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 9
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni (*a titolo di esempio colf e badanti*).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o attività di studio prestata all'estero o ad una distanza tale da non consentire il rientro nella casa di residenza, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 210 giorni (oppure sette mesi) nell'arco dello stesso anno solare oggetto di tassazione, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che sia presentata la dichiarazione di cui all'art. 31 e l'assenza sia adeguatamente documentata (*a titolo di esempio con contratto di locazione ad uso abitativo e contratto di lavoro, attestazione di servizio, certificato di iscrizione all'università*).
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Barletta, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per un numero di componenti convenzionale pari a tre, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le abitazioni possedute da soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Barletta, tenute a disposizione e non rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 e quindi soggette al tributo, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità senza applicazione della riduzione per uso stagionale di cui all'art. 22 comma 1 lett. A). Tuttavia qualora il nucleo familiare sia costituito da una sola persona potrà applicarsi la riduzione di cui all'art. 22 comma 1 lett. A).
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche dei residenti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data di emissione degli avvisi di pagamento, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.
7. I locali dichiarati pertinenza dell'abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante della stessa. Cantine, autorimesse, depositi e locali simili che non costituiscono pertinenza dell'abitazione ed in possesso di persone fisiche e giuridiche si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
7. Nel caso di cessazione dell'attività, se il soggetto passivo conserva la detenzione o il possesso qualificato dell'immobile in cui essa si svolgeva e fintanto che lo stesso risulti allacciato alle utenze e/o non completamente vuoto, la tassazione sarà effettuata con la categoria n. 3 di cui all'allegato 1 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).

ART. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 32.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è

subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

ART. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART.20

RIDUZIONI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. In attuazione dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995, è prevista una riduzione del 50% sia nella parte fissa che nella parte variabile della TARI a favore esclusivamente degli esercizi commerciali e artigianali la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. La riduzione di cui al presente articolo può essere richiesta dall'interessato con le modalità ed entro i termini di cui all'art.31.

ART. 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità (c.d. raccolta porta a porta).
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, è ridotto al:
 - 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3.000 metri lineari;
 - 40% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 3.000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.

ART. 22

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, si applicano le seguenti riduzioni massime della tariffa del tributo nella sola quota variabile:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione massima 40%;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione massima 40%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione massima 50%;
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione massima 30%;

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Con la delibera di determinazione delle tariffe possono essere stabilite percentuali di riduzione inferiori a quelle massime di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
5. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della L. 27/12/2013, n. 147. La tariffa è ridotta a consuntivo, nella sola parte variabile, nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
3. Le modalità di definizione, quantificazione e fruizione della riduzione saranno disciplinate con l'apposito Regolamento di funzionamento dei Centri di Raccolta e recepiti nella deliberazione di determinazione delle tariffe.
4. Per le utenze non domestiche, che contribuiscono in modo rilevante alla raccolta differenziata, potranno essere previste ulteriori riduzioni da stabilirsi nella deliberazione di determinazione delle tariffe.
5. Le modalità di definizione, quantificazione e fruizione della riduzione, anche con riferimento alle possibili categorie beneficiarie di cui al DPR 27 aprile 1999, n.158, saranno disciplinate con apposito regolamento, a cura del soggetto gestore del servizio, e recepite nella deliberazione di determinazione delle tariffe.

ART. 24

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta, per la sola quota variabile, nella misura massima del 30%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3. Con la delibera di determinazione delle tariffe possono essere stabilite percentuali di riduzione inferiori a quelle massime di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 25

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOTTE DA PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL COMUNE DI BARLETTA E PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in virtù dei poteri conferitegli con l'art. 1 comma 527 Legge 27 dicembre 2017 n.205, emana delibere automaticamente vigenti nell'ordinamento dei Comuni anche in materia di riduzioni ed agevolazioni TARI per utenze domestiche e non domestiche determinando altresì le relative modalità di applicazione.
2. Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'approvazione del presente Regolamento, la normativa nazionale e le delibere ARERA dovessero stabilire che le misure di sostegno e le relative modalità di applicazione determinate dalla suddetta Autorità dovranno costituire l'unica agevolazione applicabile da parte dei Comuni, i commi dal n.4 al n. 14 saranno automaticamente disapplicati. In caso contrario sarà applicata l'agevolazione più favorevole al Contribuente tra quelle previste da ARERA e quelle di cui ai commi dal n.4 al n. 14.
3. Relativamente alle utenze domestiche, tenuto conto di quanto stabilito dai commi 1 e 2, con la deliberazione di determinazione delle tariffe, il Consiglio Comunale può stabilire l'applicazione delle agevolazioni e la relativa graduazione indicata nella misura massima dai commi da 4 e 5 nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art.1 comma 660, Legge 27/12/2013, n.147.
4. Ai sensi dell'art. 1, commi 660 e 682, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo dovuto per l'abitazione e le relative pertinenze condotte da soggetti residenti nel Comune di Barletta, può essere ridotto, per la sola quota variabile, nella misura massima di cui al seguente prospetto, tenuto conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE redatto ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e del "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i.

SCAGLIONI ISEE espressi in EURO	% massima di riduzione della quota variabile del tributo
da 0 a 2.000	70
da 2.001 a 3.000	65
da 3.001 a 4.000	60
da 4.001 a 5.000	55
da 5.001 a 6.000	50
da 6.001 a 7.000	45
da 7.001 a 8.000	40
da 8.001 a 9.000	35
da 9.001 a 10.000	30
da 10.001 a 11.000	25
da 11.001 a 12.000	20

5. il tributo dovuto per l'abitazione e le relative pertinenze condotte da soggetti residenti nel Comune di Barletta, può essere ridotto, per la sola quota variabile, nella misura massima del 70%, qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - del nucleo familiare facciano parte persone, non ricoverate in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, portatrici di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero invalidi civili ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 e ss.mm.ii., con percentuale pari o superiore al 74%.
 - l'ISEE del nucleo familiare non superi € 12.000,00.
6. Relativamente alle utenze non domestiche, tenuto conto di quanto stabilito dai commi 1 e 2, con la deliberazione di determinazione delle tariffe, il Consiglio Comunale può stabilire l'applicazione delle agevolazioni e la relativa graduazione indicata nella misura massima dai commi da 7 a 14 nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art.1 comma 660, Legge 27/12/2013, n.147.
7. Con riferimento alle superfici destinate solo ed esclusivamente all'esercizio pubblico delle funzioni di culto ammesse dallo Stato Italiano, possono essere previste forme di agevolazione fino alla totale esenzione dal pagamento della TARI.
A tale agevolazione non accedono le aule di catechismo, i luoghi destinati alla formazione del clero, degli oratori, degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto. Ai fini della tassazione delle dette superfici sarà utilizzata la categoria n.1 (biblioteche, musei, scuole, associazioni, luoghi di culto).
8. Per i locali adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazioni degli Enti del Terzo Settore disciplinati dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. ed iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, possono essere previste forme di agevolazione fino alla totale esenzione dal pagamento della TARI.
9. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 1 comma 54 della LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i. – c.d. contribuenti forfetari - possono essere previste forme di agevolazione fino alla totale esenzione dal pagamento della TARI qualora, in capo al Contribuente, si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - l'attività professionale o imprenditoriale sia svolta in immobili condotti in locazione con regolare contratto registrato;
 - il reddito imponibile realizzato nell'annualità precedente sia risultato inferiore o uguale ad € 15.000,00.
10. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 25 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 – c.d. *Start - up innovativa e incubatore certificato* - possono essere previste forme di agevolazione fino alla totale esenzione dal pagamento della TARI limitatamente alle utenze non domestiche ubicate in zone di volta in volta individuate con la medesima deliberazione e condotte in regime di locazione.
11. Si possono prevedere forme di agevolazione del tributo dovuto nella misura massima del 50% della sola quota variabile per la conduzione delle seguente categorie di utenze non domestiche:

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

a condizione che le stesse siano condotte in regime di locazione ed ubicate nel Centro storico – Zona Urbana A - . In tal caso l'ingresso principale della sede dell'attività deve essere ubicato nelle strade indicate nell'allegato prospetto n.2.

12. Per le utenze non domestiche legate alle attività commerciali iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dell'art. 1 comma 82 della Legge 220/2010, modificativo del comma 533 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che a decorrere dal 2016 dovessero dismettere ed impegnarsi a non ripristinare per un periodo di 5 anni tutte le macchine da gioco di qualsiasi genere con premi in denaro, possono essere previste forme di agevolazione nella misura massima del 50% della sola quota variabile, purché dimostrino di essere in possesso delle relative autorizzazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo.
13. Possono essere previste forme di agevolazione sino alla totale l'esenzione a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo pari alla TARI ed addizionali dovute dalla vittima, per l'importo annualmente dovuto, per un periodo di cinque anni a partire dall'annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione dell'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta qualora esistano le condizioni ed in base alle modalità previste nell'apposito "Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni" .
14. Si possono prevedere per le utenze non domestiche altre forme di agevolazione a discrezione del Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe nella misura massima del 50% della parte variabile.
15. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere richieste dall'interessato con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 30 e competono a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti, iscrizioni a ruolo coattivo rimaste inevase.
16. La riduzione decorre dall'anno successivo a quello dell'istanza, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
17. Il costo delle suddette agevolazioni è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 26 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire solo di quella ad esso più favorevole.

ART. 27 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge o da atti aventi forza di Legge resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il costo delle ulteriori agevolazioni eventualmente concesse dal Comune in fase di approvazione delle tariffe è finanziato dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 28 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 30%, salvo diversa e inferiore percentuale da stabilire con il provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a verificare che sia stato effettuato il versamento della TARI giornaliera nonché a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate ed eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 29

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia e dovrà essere riversato come previsto per Legge.

ART. 30

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. Il Comune si riserva la facoltà di attivare altre modalità di pagamento.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 ed in ottemperanza alla Circolare esplicativa n.2/DF del 22/11/2019 (pag.11 – par. 5.31.1), l'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in quattro rate con scadenza 16 giugno, il 16 luglio, il 16 settembre e 16 dicembre. Le prime tre rate saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale massima del 75% della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l'anno in corso a condizione che la relativa deliberazione sia stata

pubblicata nei termini di Legge. Con apposita deliberazione di Consiglio Comunale o anche in sede di approvazione delle tariffe, le suddette scadenze possono essere variate nel numero e nella composizione. Per il solo anno 2020, in considerazione dell'emergenza COVID 19, sono state previste n.4 rate alle seguenti scadenze: prima rata 16 ottobre 2020 – seconda rata 16 novembre 2020 – terza rata 16 dicembre 2020 – quarta rata 16 gennaio 2021 con possibilità di versare in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con l'avvertenza che in caso di ulteriore mancato pagamento entro il termini ivi indicato si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto per tributo, sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 ed interessi di mora.

ART. 31 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o *posta elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo *posta elettronica e PEC*.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
- 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 32

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta anche .
- 3. Le somme liquidate dal Comune possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti per la TARI relativa ad altre annualità e con altri tributi di competenza comunale.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento generale delle entrate tributarie, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 33

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 34

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità che saranno eventualmente messe a disposizione.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 35
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 36
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 37
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Con riferimento agli avvisi di pagamento ordinari della TARI non sono previste forme di dilazione alternative rispetto a quelle stabilite dall'art. 30 del presente Regolamento.
2. Per quanto concerne la rateizzazione degli avvisi di accertamento si rimanda espressamente al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie.

ART. 38
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 39
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 40
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020 .

ALLEGATO 1**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE**

Come da **ALLEGATO 1** del **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO 2**INDIRIZZI DEGLI IMMOBILI IN CUI E' UBICATA UNA UTENZA NON DOMESTICA ALLA QUALE E'****RICONOSCIUTA LA RIDUZIONE TARI DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10**

N.	INDIRIZZO	CIVICO
		a partire dal civico n.127 a salire per i numeri dispari (129, 131....) e dal n. 220 a salire per i numeri pari (222, 224....)
1	Corso Garibaldi ;	
2	Piazza Castello;	TUTTI
3	Piazza Marina;	TUTTI
4	Piazza Pescheria;	TUTTI
5	Piazzetta della Sfida;	TUTTI
6	Via Asilo Infantile;	TUTTI
7	Via della Marra;	TUTTI
8	Via Duomo;	TUTTI
9	Via E. Cialdini;	TUTTI
10	Via Ettore Fieramosca;	TUTTI
11	Via F. Caracciolo;	TUTTI
12	Via F. Santacroce;	TUTTI
13	Via F.S. Baldacchini;	TUTTI
14	Via Fanfulla da Lodi;	TUTTI
15	Via G. D'Abundo;	TUTTI
16	Via G. Pipino;	TUTTI
17	Via M. Bruno;	TUTTI
18	Via M. Di Leo;	TUTTI
19	Via M. Genovese;	TUTTI
20	Via M. Santo;	TUTTI
21	Via Marina;	TUTTI
22	Via Municipio;	TUTTI
23	Via Mura del Carmine;	TUTTI
24	Via Mura San Cataldo;	TUTTI
25	Via N. Fraggianni;	TUTTI
26	Via Nazareth;	TUTTI
27	Via Samuelli;	TUTTI
28	Via San Giorgio;	TUTTI
29	Via San Ruggiero;	TUTTI
30	Via Sant'Andrea;	TUTTI
31	Via Santa Marta;	TUTTI
32	Via T. Gentile;	TUTTI
33	Vico A. Digilio;	TUTTI
34	Vico Bagliva;	TUTTI
35	Vico Cambio;	TUTTI
36	Vico Corte;	TUTTI
37	Vico D. Lobello;	TUTTI
38	Vico E. Giovenale;	TUTTI
39	Vico F. Salomone;	TUTTI
40	Vico G. Albamonte;	TUTTI
41	Vico G. Brancaleone;	TUTTI
42	Vico G. Capoccio;	TUTTI
43	Vico Giardinetto;	TUTTI
44	Vico Gloria;	TUTTI
45	Vico L. Dabenevoli;	TUTTI

46	Vico M. Abignente;	TUTTI
47	Vico M. Corollario;	TUTTI
48	Vico Miale da Troia;	TUTTI
49	Vico P. Colonna;	TUTTI
50	Vico P. Riczio;	TUTTI
51	Vico Romanello da Forlì;	TUTTI
52	Vico Rue Chiusa;	TUTTI
53	Vico San Leonardo;	TUTTI
54	Vico San Pietro;	TUTTI
55	Vico San Vitale;	TUTTI
56	Vico Santo Stefano;	TUTTI
57	Vico Stretto;	TUTTI
58	Vicoletto Pisani;	TUTTI